



Parco del
Monviso



Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
Via Griselda, 8 – 12037 – **SALUZZO** (Cn)
tel. 0175 46505 – fax 0175 43710
c.f. 02345150045 - p. IVA 02942350048
protocollo@pec.parcomonviso.eu
segreteria@parcomonviso.eu
www.parcomonviso.eu
SERVIZIO AMM. TRASPARENTE

COMUNITA' DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DELLE AREE PROTETTE

Approvato dalla Comunità nella seduta del 06 luglio 2016 con deliberazione n. 008/2016

ART. 1 - NATURA GIURIDICA E SEDE

1. Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", è costituita la Comunità delle Aree Protette, quale organo consultivo, propositivo e di verifica dell'attività dell'Ente di gestione delle aree protette del Monviso (di seguito denominato Ente).
2. La Comunità delle aree protette del Monviso individua la propria sede presso la sede amministrativa e legale dell'Ente Parco.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. La Comunità delle aree protette, secondo quanto previsto dal comma 2, art. 18, della L.R. 19/2009, è composta:
 - a) dal Sindaco della Città Metropolitana di Torino;
 - b) dal Presidente della Provincia di Cuneo;
 - c) dai Presidenti delle Unioni Montane dei Comuni del Monviso e della Valle Varaita;
 - d) dai Sindaci dei Comuni di Casalgrasso, Casteldelfino, Crissolo, Faule, Oncino, Paesana, Pancalieri, Polonghera, Pontechianale, Revello, Saluzzo e Villafranca Piemonte.
2. Ciascun componente della Comunità delle aree protette può nominare quale sostituto, in via permanente o per ogni singola seduta, un delegato, purché assessore o consigliere del proprio Ente.
3. La Comunità delle aree protette elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente

ART. 3 – FUNZIONI

1. La Comunità delle aree protette svolge le seguenti funzioni, stabilite dalla Legge:
 - a) Designa i rappresentanti di propria competenza all'interno del Consiglio, con voto limitato secondo le vigenti norme in materia;
 - b) Esprime parere obbligatorio sullo Statuto dell'Ente di gestione;
 - c) Esprime parere obbligatorio sul Regolamento dell'area protetta, con il voto dei soli rappresentanti degli Enti locali interessati da ciascuna area;
 - d) Elabora il piano economico-sociale con il voto dei soli rappresentanti degli Enti locali interessati da ciascuna area;
 - e) Esprime parere obbligatorio sui piani di area con il voto dei soli rappresentanti degli Enti locali interessati da ciascuna area;
 - f) Esprime parere obbligatorio sui piani naturalistici con il voto dei soli rappresentanti degli Enti locali interessati da ciascuna area;
 - g) Esprime parere obbligatorio sul Bilancio e sul Conto Consuntivo dell'Ente di gestione;
 - h) Esprime parere su altre questioni, a richiesta di un terzo dei consiglieri in carica.



Parco del
Monviso



Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
Via Griselda, 8 – 12037 – **SALUZZO** (Cn)
tel. 0175 46505 – fax 0175 43710
c.f. 02345150045 - p. IVA 02942350048
protocollo@pec.parcomonviso.eu
segreteria@parcomonviso.eu
www.parcomonviso.eu
SERVIZIO AMM. TRASPARENTE

2. I pareri di cui sopra sono adottati entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole;
3. La Comunità delle aree protette svolge azione di raccordo fra le attività degli altri organi dell’Ente e le amministrazioni del territorio, costituite dai Comuni, dalle Unioni Montane e dalla Provincia e dalla Città Metropolitana.

ART. 4 - DURATA IN CARICA DELLA COMUNITÀ

1. I membri della Comunità delle aree protette durano in carica fino allo scadere dei rispettivi mandati istituzionali.
2. Ai componenti della Comunità delle aree protette, in caso di dimissioni o decadenza, subentrano di diritto coloro che succedono nei relativi incarichi istituzionali.
3. In caso di delega permanente, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del presente Regolamento, il componente delegato rimane in carica fino alla sua revoca e sostituzione.

ART. 5 - PRIMA ADUNANZA DELLA COMUNITÀ DELLE AREE PROTETTE

1. La prima seduta della Comunità delle Aree protette, successiva al rinnovo della stessa nella sua intierezza, al rinnovo della metà più uno dei suoi componenti o alla modifica del numero dei componenti a seguito di una variazione del numero degli enti locali territorialmente interessati, comprende la presa d’atto della nomina dei nuovi componenti, l’elezione del Presidente e del Vice Presidente
2. La seduta è **convocata** dal Membro più anziano (d’età) tra i componenti della Comunità delle aree protette.
3. La seduta è **presieduta** dal Membro più anziano (d’età) tra i presenti alla seduta.
4. Per la validità della prima adunanza e delle decisioni in essa adottate si applicano le norme previste rispettivamente agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 6 - CONVOCAZIONE

1. La Comunità delle aree protette è convocata:
 - a) dal Presidente;
 - b) su richiesta di almeno 1/3 dei Membri in carica.
2. La Comunità delle aree protette si riunisce di norma almeno due volte all’anno, stante la necessità di fornire pareri sul Bilancio di Previsione e sul Conto Consuntivo; si riunisce inoltre ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del comma precedente.
3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta che deve contenere l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.
4. L’avviso di convocazione, contenente il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza con allegato l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere notificato almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza tramite posta elettronica certificata.



ART. 7 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE – VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA

1. Per la **validità** delle sedute della Comunità è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica, nnchè del presidente o del Vice Presidente.
2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i membri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Di ciascuna seduta è redatto un verbale dal Segretario della Comunità di cui all'art. 9 del presente regolamento; tale verbale è sottoscritto dal Presidente della seduta della Comunità e dal Segretario medesimo.

ART. 8 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI - DELIBERAZIONI DELLA COMUNITA'

1. La Comunità delle Aree protette si esprime tramite **deliberazioni** assunte a maggioranza assoluta dei votanti e in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente, in assenza del primo.
2. La designazione dei rappresentanti nel Consiglio dell'Ente avviene con votazione segreta secondo le modalità di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a).
3. Tutte le altre votazioni avvengono in **forma palese**, salvo esplicita richiesta motivata di votazione segreta espressa da un partecipante.
4. Per la nomina del Presidente e del Vice Presidente, nonché per l'approvazione e la revisione totale o parziale del **Regolamento** è richiesta la maggioranza assoluta dei membri **assegnati**.

ART. 9 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche e si tengono, di norma, presso la sede dell'Ente di gestione.
2. Secondo quanto previsto dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i., alle sedute della Comunità delle aree protette partecipa, con funzione consultiva e senza diritto di voto, il Direttore dell'Ente, che svolge anche il ruolo di segretario verbalizzante.
3. In caso di assenza del Direttore, quest'ultimo delega un Funzionario dell'Ente a svolgere il ruolo di segretario verbalizzante
4. Alle sedute della Comunità delle aree protette:
 - possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Ente;
 - possono essere invitati a partecipare soggetti che la Comunità intenda consultare su temi specifici relativi alle proprie competenze.



Parco del
Monviso



Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso

Via Griselda, 8 – 12037 – **SALUZZO** (Cn)

tel. 0175 46505 – fax 0175 43710

c.f. 02345150045 - p. IVA 02942350048

protocollo@pec.parcomonviso.eu

segreteria@parcomonviso.eu

www.parcomonviso.eu

SERVIZIO AMM. TRASPARENTE

ART. 10 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti e i documenti della Comunità delle aree protette sono acquisiti e conservati presso la sede dell’Ente, nonché pubblicati all’Albo on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni solari consecutivi.
